



Ecodomus Srl

S.S. 148 Pontina Km 66,750

04010 Borgo Piave - LT

Tel. 0773-484157/665047 Fax 0773-489319

P.I. C.F. 02255960599 REA N° 157426

info@eco-domus.com www.eco-domus.com

IL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008 n. 185 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009 n. 2

COSA CAMBIA PER IL 55% DAL 2009

Detrazione possibile in 5 anni, comunicazione aggiuntiva all' Agenzia delle Entrate.

Al Senato sono stati approvati definitivamente gli emendamenti al decreto legge 185/2008, che ripristinano il 55% di detrazione fiscale con piccole modifiche per gli adempimenti, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti nel prossimo biennio 2009 – 2010.

Nuova Legge sul 55%, cosa cambia per la riqualificazione energetica degli edifici con l'approvazione al senato del decreto anticrisi:

- 1) Per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2008 viene soppresso l'assoggettamento del contribuente alle procedure di comunicazione alla Agenzia delle entrate, le nuove regole saranno attive per gli interventi eseguiti dal 1° Gennaio 2009.
- 2) Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, eseguiti a partire dal 1° gennaio 2009 non sarà previsto un limite di tetto di spesa.
- 3) Il contribuente che eseguirà l'intervento di riqualificazione energetica, avrà diritto automaticamente alla detrazione, previa comunicazione alla Agenzia delle entrate ma senza vincoli di assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- 4) La detrazione del 55% spettante al contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo, da portare in detrazione nei cinque anni successivi (prima era possibile scegliere la ripartizione fra 3 e 10 anni).
- 5) I contribuenti interessati alla detrazione fiscale del 55% dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'intervento, (entro 30 giorni dell'entrata in vigore del decreto anticrisi, il direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà emanare le regole e le modalità di questa comunicazione), la comunicazione all'agenzia delle Entrate sarà utilizzata dal Governo per monitorare l'utilizzo delle risorse.
- 6) Entro 30 giorni dall'approvazione del decreto anticrisi, è previsto il varo di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto Economia 19 febbraio 2007, per snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.

PER IL RESTO PER IL SOLARE TERMICO LE REGOLE NON CAMBIANO E SONO:

Soggetti che possono richiedere la detrazione:

- Persone fisiche, enti, soggetti di cui all'Art. 5 del T.U.I.R. non titolari di reddito d'impresa, per interventi su edifici, parti di edifici o unità immobiliari **esistenti** di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti.
- Soggetti titolari di reddito d'impresa, per interventi come sopra.

Procedure per ottenere la detrazione:



Ecodomus Srl

S.S. 148 Pontina Km 66,750

04010 Borgo Piave - LT

Tel. 0773-484157/665047 Fax 0773-489319

P.I. C.F. 02255960599 REA N° 157426

info@eco-domus.com www.eco-domus.com

- 1) Le agevolazioni sono riservate ad interventi su edifici esistenti. L'edificio o la struttura esistenti sui quali l'intervento viene eseguito devono essere in regola con accatastamento, pagamenti ICI, ecc.
- 2) Nelle zone soggette a vincoli storici o ambientali, per eseguire gli interventi, occorre presentare in Comune una richiesta di AUTORIZZAZIONE ambientale predisposta da un tecnico abilitato.
- 3) Nelle zone non soggette a vincoli storici o ambientali, occorre presentare una semplice DIA (dichiarazione inizio attività) predisposta da un tecnico abilitato.
- 4) Dopo l'intervento, per il titolare della detrazione, occorre acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dall'Art. 8 comma 1 (i pannelli solari devono essere certificati a Norma EN 12975 o EN 12976 e garantiti per almeno 5 anni, gli accumulatori devono essere garantiti almeno 5 anni e gli altri accessori almeno per 2 anni, ecc.)
- 5) Per i privati (persone fisiche) esiste l'obbligo di effettuare il pagamento con Bonifico Bancario o Postale, specificando : come causale la detrazione fiscale del 55% sull'intervento, il codice fiscale del beneficiario (P. I.V.A se è una Azienda), il codice fiscale del titolare della detrazione (P. I.V.A se è una Azienda).
- 6) Se i titolari della detrazione sono aziende, sono accettate le normali forme di pagamento.
- 7) Occorre trasmettere all'Enea, entro 90 gg dalla fine dei lavori, la comunicazione dell'intervento eseguito, compilando On-Line l'apposito modulo sul sito dell'Enea che rilascerà ricevuta dell'avvenuta comunicazione, solo per casi particolari è richiesta ed ammessa la comunicazione tramite raccomandata.
- 8) Occorre spedire una comunicazione informativa dell'intervento, all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno emanate con una circolare del Direttore dell'Agenzia.
- 8) Il titolare dell'intervento deve conservare copia completa della documentazione per presentarla in caso di richiesta da parte degli uffici competenti, per una verifica.
- 9) La detrazione fiscale del 55% non è cumulabile con altri interventi fiscali previsti da leggi nazionali (esempio detrazione 36%), comunque in caso di contributi previsti a livello locale, la detrazione spetta per il costo effettivo dell'intervento rimasto a carico del contribuente.
- 9) Il titolare dell'intervento avrà diritto alla detrazione sulle imposte lorde dovute, a partire dall'anno in cui l'intervento viene eseguito.

Nota:

Il presente documento per il suo carattere esemplificativo, come tale è da considerarsi non esaustivo, pertanto è consigliabile una verifica caso per caso degli adempimenti necessari per usufruire della detrazione.